



HAL
open science

Introduzione. Le diverse facce della soggettività nella storia del diritto internazionale dell'età moderna. Tra diritto e prassi

Dante Fedele, Giuseppina de Giudici, Elisabetta Fiocchi Malaspina

► To cite this version:

Dante Fedele, Giuseppina de Giudici, Elisabetta Fiocchi Malaspina. Introduzione. Le diverse facce della soggettività nella storia del diritto internazionale dell'età moderna. Tra diritto e prassi. Fedele, Dante; De Giudici, Giuseppina; Fiocchi Malaspina, Elisabetta. Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna, *Historia et ius*, pp.1-11, 2023, ISBN 978-88-946376-9-4. hal-04195273

HAL Id: hal-04195273

<https://hal.univ-lille.fr/hal-04195273v1>

Submitted on 5 Sep 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Giuseppina De Giudici, Dante Fedele,
Elisabetta Fiocchi Malaspina

Introduzione.
Le diverse facce della soggettività
nella storia del diritto internazionale dell'età moderna.
Tra diritto e prassi

Introduction.
The different faces of subjectivity
in the history of international law in the modern age.
Between law and practice

L'idea di pubblicare il presente volume è nata in occasione dell'organizzazione di due seminari svoltisi online contestualmente per gli studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e dell'Università di Zurigo nei giorni 12 maggio e 24 novembre 2021. Dedicati allo studio di alcune forme di soggettività "problematiche" – quelle in cui l'aspirazione o la pretesa alla titolarità si sono scontrate con la resistenza o il rifiuto di uno o più attori attivi nel perimetro del diritto delle genti – essi sono apparsi da subito utili anche per scopi che vanno ben oltre il puro complemento alla didattica. C'è da considerare, infatti, che il lessico della soggettività, coniato dai creatori del diritto internazionale per disegnare la trama dell'ordine giuridico all'interno del quale si inseriscono le relazioni tra sovrani e tra Stati, lascia fuori un ampio ventaglio di titolarità tutt'altro che irrilevanti sotto il profilo giuridico e politico. Nella storia del diritto delle genti tale ambito corrisponde alla storia dei rapporti effettivamente realizzati tra i soggetti giuridicamente riconosciuti e quelli esclusi in tutto o in parte da questo riconoscimento, anche solo per ragioni contingenti. Le vicende dell'esclusione poi – quando non sono da ricostruire *in toto* – vanno collegate alle complesse vicende della partecipazione a una *communitas* che assume caratteristiche inevitabilmente dinamiche. Ecco allora che la questione della titolarità ammessa o contestata, magari anche al punto da essere negata, appare

cruciale per la conoscenza dei rapporti tra Stati e dunque della storia del diritto internazionale. Peraltro, se le vicende che riguardano le soggettività *juris gentium* riconosciute e conclamate possono essere più agevolmente ricostruite, è senz'altro più arduo misurarsi con le altre forme di partecipazione e conoscere modalità e strategie dell'esclusione. Le azioni finalizzate all'esclusione, spesso sottotraccia, si disperdono, difatti, in diversi rivoli dopo aver assunto fogge e contenuti della diplomazia, della negoziazione e delle alleanze e magari della cospirazione, dell'esilio, ecc.

Si comprende allora che l'idea di pubblicare i saggi contenuti in questo volume risponde all'esigenza di colmare un vuoto – quello determinato da una non sufficiente attenzione per l'indagine sulle soggettività – e nel contempo di aprire la porta all'emersione di una considerazione critica delle tante forme di titolarità, spesso messe forse indebitamente fuori dal perimetro del diritto delle genti.

Formulato per la prima volta da Leibniz, il concetto di soggetto di diritto ha acquisito storicamente un significato più preciso nel diritto interno di quanto non sia avvenuto nel diritto internazionale¹. Nel primo ambito, come usualmente si riconosce, esso rappresenta «il centro di riferimento e di imputazione delle varie situazioni giuridiche», cui fanno da corollario la capacità giuridica, come «attitudine» alla titolarità delle situazioni giuridiche, e – seppur distinta – la capacità di agire, ossia di produrre atti idonei a incidere sulle proprie posizioni soggettive².

La stessa condivisione sul contenuto e sulle implicazioni della soggettività non sembra ravvisabile nella storia del diritto internazionale e nel diritto internazionale stesso³. Sotto quest'ultimo profilo viene in rilievo l'*advisory opinion Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, frequentemente evocata, con cui nel 1949 la Corte internazionale di giustizia, dovendo valutare la capacità dell'ONU di agire contro uno dei

¹ Su Leibniz si veda Y.Ch. Zarka, *L'invention du sujet de droit*, in «Archives de philosophie», LX/4 (1997), pp. 531-550, ripreso in Id., *L'autre voie de la subjectivité*, Paris 2000, pp. 3-30. Con particolare riferimento alla soggettività internazionale e all'uso dell'espressione «persona jure gentium» nella *Praefatio* del *Codex Iuris Gentium diplomaticus* (1693), si veda J.E. Nijman, *The Concept of International Legal Personality. An Inquiry into the History and Theory of International Law*, The Hague 2004, pp. 29-84.

² A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, 41^a ed., a cura di G. Trabucchi, Padova 2004 p. 64. Naturalmente tale definizione riguarda, oltre che la persona umana «destinataria potenziale e fine ultimo di tutto il sistema giuridico», anche le persone giuridiche.

³ J.E. Nijman, *The Concept of International Legal Personality*, cit. offre un solido panorama dello sviluppo dottrinale del concetto di soggettività giuridica internazionale dalla metà del XVII secolo alla fine del XX secolo.

propri membri, si interrogò sul possesso della soggettività internazionale da parte di quell'Organizzazione. Constatata la natura «controversa» di tale nozione in dottrina, la Corte riconobbe all'Organizzazione la qualità di «soggetto di diritto internazionale», titolare di diritti e obblighi e capace della tutela di tali diritti attraverso il ricorso ad azioni internazionali⁴. Come osservato da più parti, in quell'occasione non si è però provveduto a fornire una definizione di soggetto del diritto internazionale, così come non sono stati indicati i principi o criteri per il suo riconoscimento⁵.

Nei decenni seguiti alla pronuncia della Corte, lo scenario delle soggettività operanti nel campo del diritto internazionale si è molto ampliato rispetto alla situazione che ha riguardato l'epoca classica del *jus gentium* e forse si sono pure ampliati i problemi. Accanto agli Stati nazionali e sovrani, tradizionali soggetti del diritto internazionale⁶, esiste oggi una serie di entità, la cui soggettività è materia di dibattito talvolta acceso, che include organizzazioni internazionali intergovernative o non governative, enti *sui generis* (come la Santa sede, l'Ordine di Malta e il Comitato internazionale della Croce Rossa), gruppi d'insorti e movimenti di liberazione nazionale, imprese multinazionali ed individui (o gruppi d'individui)⁷. In effetti, in assenza tanto di una definizione autoritativa,

⁴ *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (Advisory Opinion), in «ICJ Reports» (1949), pp. 178-179.

⁵ Indipendentemente dalla discussione sui caratteri della soggettività, che possono essere intesi come attributi essenziali o come effetto della titolarità, nell'attuale dibattito dottrinale la questione della soggettività internazionale appare incerta. A fronte di un approccio minimalista che assimila la soggettività all'attitudine al possesso di diritti o alla soggezione a doveri internazionali – pur senza indagare sulla qualità dei diritti o dei doveri e perciò aprendo la strada a un'ampia gamma di soggetti operanti in un sistema sostanzialmente aperto – altri orientamenti fanno dipendere l'attribuzione della soggettività dal possesso di un «*minimum set*» di diritti o capacità: innanzitutto quelle di agire o di essere convenuti in giudizio in sede internazionale, di mantenere relazioni diplomatiche e di partecipare alla creazione del diritto internazionale. Si vedano R. Portmann, *Legal Personality in International Law*, Cambridge 2010, p. 10 e A. Peters, *Beyond Human Rights. The Legal Status of the Individual in International Law*, Cambridge 2016, pp. 35-59. Peters argomenta in favore di un sistema aperto e a p. 36 definisce l'«international legal subjectivity» come «the capacity to have an international individual right or duty and not merely to be at the mercy of objective international law» (corsivo dell'Autrice).

⁶ La stessa definizione di «stato» o «statualità» (e dei suoi elementi costitutivi) sul piano internazionale può tuttavia rivelarsi problematica: si vedano J.C. Duursma, *Fragmentation and the International Relations of Micro-States. Self-determination and Statehood*, Cambridge 1996 e J. Crawford, *The Creation of States in International Law*, 2nd ed., Oxford 2006.

⁷ Per un quadro d'insieme, si veda C. Walter, *Subjects of International Law*, in R.

quanto di uno sforzo di consolidazione della materia da parte della Commissione di diritto internazionale⁸, la definizione della soggettività è una questione aperta. Essa dipende in larga misura dalla concezione dell'ordine internazionale di volta in volta adottata e perciò dalle premesse teoriche che investono la natura, gli scopi e le fonti di tale diritto, il rapporto tra Stato e individui e la nozione stessa di statualità⁹.

La tradizionale identificazione della soggettività con la statualità affonda le proprie radici nella struttura del diritto internazionale classico ed è stata a lungo associata, non senza forzature e ripensamenti, all'ordine prodottosi in seguito alla Pace di Vestfalia (1648)¹⁰. In realtà, questa identificazione fu l'esito di un travaglio storico che, per tutta l'età moderna, vide la prassi e la dottrina impegnate – non sempre in maniera lineare – nella selezione degli attori della scena internazionale. Nel tentativo di disfarsi del pluralismo istituzionale tardomedievale entro un contesto politico e istituzionale profondamente rinnovato, a partire dalla seconda metà del Cinquecento la trattatistica sul diritto delle genti, e

Wolfrum (cur.), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford 2012, online: <https://opil.ouplaw.com/home/mpi> (ultimo accesso 13.12.2022).

⁸ Essa non ha ancora accolto il suggerimento in questo senso formulato dal Segretariato generale delle Nazioni Unite nel 1949. Si veda *Survey of International Law in Relation to the Work of Codification of the International Law Commission: Preparatory work within the purview of article 18, paragraph 1, of the of the International Law Commission - Memorandum submitted by the Secretary-General* (Document A/CN.4/1/Rev. 1), in «Yearbook of the International Law Commission» (1949), pp. 19-22 («Subjects of International Law»).

⁹ R. Portmann, *Legal Personality in International Law*, cit., p. 10 e *passim*. L'Autore distingue ed illustra cinque concezioni concorrenti della soggettività internazionale presenti nel dibattito contemporaneo, sulla base di una disamina delle loro proposizioni fondamentali e delle origini storiche di queste ultime (dalla fine del XIX secolo) nonché sulla base delle manifestazioni di tali concezioni nella prassi internazionale. Si tratta nell'ordine di: «the states-only conception», «the recognition conception», «the individualistic conception», «the formal conception» e «the actor conception». Nel complesso, l'Autore ritiene che il diritto internazionale odierno supporti una concezione fondata su elementi tratti dalla «individualistic» e dalla «actor conception» e afferma che la sola conseguenza del possesso della soggettività sia l'attitudine ad essere considerati responsabili sul piano internazionale e a far valere la responsabilità internazionale di altri soggetti (v. in particolare pp. 271-277).

¹⁰ Sul «mito» di Vestfalia si vedano A. Osander, *Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth*, in «International Organization», LV/2 (2001), pp. 251-287 e B. Teschke, *The Myth of 1648. Class, Geopolitics and the Making of Modern International Relations*, London-New York 2003. Si veda inoltre R. Lesaffer, *The Grotian Tradition Revisited: Change and Continuity in the History of International Law*, in «British Yearbook of International Law», LXXIII/1 (2002), pp. 103-139.

specialmente quella sul diritto di legazione e sul diritto di guerra si sforzò di limitare l'accesso all'arena internazionale ad attori muniti della sovranità che potevano porsi su un piano di uguaglianza formale secondo l'assunto bodiniano per cui «un piccolo re è sovrano allo stesso titolo del più grande monarca della terra»¹¹. L'esigenza di regolamentare i rapporti tra sovrani e tra Stati spinse così a ricercare destinatari e ambiti di applicazione del diritto di guerra e titolari delle legazioni attive e passive, che furono effettivamente individuati – almeno in linea di principio – nei principi ritenuti «liberi» in quanto «sovrani» e nei territori da loro governati. Nel corso del XVIII secolo, con Christian Wolff ed Emer de Vattel, questa titolarità fu attribuita in maniera più decisa agli Stati sovrani. Basandosi sulla concezione hobbesiana dello Stato come persona giuridica, Vattel fece così dello Stato sovrano il perno del sistema internazionale e definì il diritto delle genti come «*la science du Droit qui a lieu entre les Nations, ou Etats, & des Obligations qui répondent à ce Droit*»¹².

Tuttavia, un modello teorico fondato sulla soggettività esclusiva di principi, popoli o Stati sovrani, chiamati a relazionarsi su un piano di orizzontalità, non esaurisce certo la complessità della prassi internazionale dell'età moderna, né rende conto dei conflitti con cui molteplici attori

¹¹ J. Bodin, *I sei libri dello stato*, a cura di M. Isnardi Parente, vol. I, Torino 1964, I.2, p. 175. Sulla letteratura tardomedievale e premoderna dedicata alla guerra, alle legazioni e al diritto delle genti si vedano P. Haggenmacher, *Grotius et la doctrine de la guerre juste*, Paris 1983, e D. Fedele, *Naissance de la diplomatie moderne (XIII^e-XVII^e siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Baden-Baden 2017, pp. 337-361, con ulteriori riferimenti. Si vedano inoltre due monografie recenti dedicate al pensiero di Alberico Gentili: V. Vadi, *War and Peace. Alberico Gentili and the Early Modern Law of Nations*, Leiden-Boston 2020, specialmente il cap. 5, e C. Vergerio, *War, States, and International Order. Alberico Gentili and the Foundational Myth of the Laws of War*, Cambridge 2022, specialmente la parte I.

¹² E. de Vattel, *Le Droit des Gens*, Londres [recte Neuchâtel] 1758 [ristampa Washington 1916], préliminaires § 3, p. 1 (corsivo dell'Autore); v. inoltre I.1.12, p. 21 e, per la definizione di stato sovrano, I.1.4, p. 18. Sulla questione si vedano P. Haggenmacher, *L'État souverain comme sujet du droit international. De Vitoria à Vattel*, in «Droits», XVI (1993), p. 11-20 (a p. 12 si legge che Vattel concepisce il diritto internazionale «comme un véritable système de normes, se suffisant à lui-même, autonome par rapport au droit naturel, et strictement fonction des Etats souverains, qui en sont par définition les sujets exclusifs»), E. Jouannet, *Emer de Vattel et l'émergence doctrinale du droit international classique*, Paris 1998 e G. De Giudici, *Sanctitas legatorum. Sul "fondamento" dell'indipendenza giurisdizionale in età moderna*, Napoli 2020, pp. 9-62. Su Vattel si vedano inoltre V. Chetail-P. Haggenmacher (curr.), *Vattel's International Law in a XXI^e Century Perspective*, Leiden-Boston 2011 e E. Fiocchi Malaspina, *L'eterno ritorno del Droit des gens di Emer de Vattel (secc. XVIII-XIX). L'impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale*, Frankfurt am Main 2017, con ulteriori riferimenti.

cercarono di affermarsi. Inoltre è possibile osservare come le opere dei costruttori del *jus gentium* non offrano trattazioni organiche e sistematiche né sul soggetto internazionale, né sulle qualità che gli consentono di assurgere a centro di imputazione di diritti e di doveri nell'ambito ultrastatale. Anzi, semmai dobbiamo constatare che le riflessioni dei giuristi alle prese con il problema della ricostruzione del *jus gentium* non solo erano parziali, ma erano frammentate, dato che erano pensate in funzione della trattazione e dello sviluppo di un tema o di una branca del *jus gentium*, come nel caso già visto della guerra e delle legazioni. Chi si misura con lo studio della storia del diritto internazionale si trova allora a dover fare i conti con la varietà di ipotesi prospettate dai diversi autori, e al tempo stesso a tener conto del contesto in cui esse sono inserite.

Per questo, delimitare il campo di osservazione alle sole titolarità riconosciute nella letteratura sui diversi temi del *jus gentium* sembra costituire un indebito sacrificio su un ambito di particolare rilievo. La storia del diritto internazionale è, difatti, strettamente legata, nella sua nascita e nella sua evoluzione, all'azione dei suoi attori o pretesi tali. Ciò risulta ancora più chiaro se si considera che l'attribuzione della soggettività, così come la sua perdita, erano subordinate al riconoscimento, probabilmente mai immediato e niente affatto scontato, o all'esclusione da parte dei protagonisti della scena internazionale, i quali prendevano atto dei cambiamenti avvenuti nei fatti o li disconoscevano in tutto o in parte. Il conflitto o la contestazione nascevano proprio su tale terreno. Ecco allora che ripensare alle soggettività, ripartendo dall'*humus* pre-giuridico in cui attecchiscono i conflitti, espliciti o impliciti, consente di far emergere il contrasto tra l'inevitabile schematicità e plasticità della dottrina e la dinamicità della dimensione concreta.

Muovendo da tale obiettivo, i saggi che seguono offrono puntuali ricostruzioni su alcune forme di soggettività contestate o negate nel diritto internazionale dell'età moderna. Sotto questo profilo, l'attenzione è stata rivolta sia allo spazio europeo, sia a problemi riguardanti il controllo delle rotte oceaniche e l'espansione coloniale. L'intera trama costituita dagli studi qui raccolti fa emergere nel complesso, accanto ad alcune strategie di esclusione, anche i tempi e le modalità con cui i soggetti contestati o negati cercarono di ritagliare spazi propri, nonché gli effetti che ne derivarono sul diritto delle genti, tanto sul piano della prassi quanto su quello della dottrina. Allo stesso tempo, tali studi permettono di apprezzare le ricadute sulla soggettività di situazioni associate a dinamiche interne, ma evidentemente tutt'altro che indifferenti all'ambito del diritto

internazionale. È questo, ad esempio, il caso dei ribelli, dei sovrani in esilio e di una figura eccezionale d'esule quale Alberico Gentili, alle prese con le conseguenze della propria condizione sulla sua vita personale e professionale in Inghilterra.

I ribelli rappresentano una categoria cruciale di individui la cui soggettività può essere facilmente oggetto di contestazione o di esclusione¹³. Un esempio emblematico è offerto dalla rivolta olandese che sfociò nella guerra degli Ottant'anni (1568-1648) e nella nascita di un nuovo soggetto pubblico. Al centro dello studio di Alberto Clerici vi sono il dibattito sul concetto di ribelle e le sue conseguenze sotto il profilo della soggettività potenziale o effettiva. Al dibattito, pienamente ascrivibile al diritto delle genti, come emerge anche dall'insistenza sull'uso della categoria della guerra da parte dei ribelli che rivendicavano il diritto di lottare contro il tiranno in presenza di una giusta causa, non fu insensibile Alberico Gentili, il quale anzi si interrogò a lungo sulle basi teoriche che potevano giustificare le posizioni degli Olandesi, modificando nel tempo la propria opinione. Difatti, dopo aver criticato nel *De legationibus* (1585) e nelle *Commentationes de jure belli* (1588-1589) la fondatezza sul piano giuridico delle ragioni che avevano spinto i ribelli a insorgere, il giurista sanginesino si appropriò delle principali argomentazioni della propaganda ribelle che faceva leva sul «mito batavo» e sulle «libertà originarie» dei Paesi Bassi e dell'Olanda per dimostrare che né i conti d'Olanda né gli Asburgo erano mai stati sovrani, come si trae dalla lettura del *De jure belli libri tres* (1598) e più chiaramente dalle *Regales Disputationes* (1605). Influenzato anche dalle teorie sulla sovranità di Justus Lipsius e di Jean Bodin, Gentili finì per riconoscere l'antica costituzione olandese ed esprimere completo appoggio alla rivolta, ammettendo il diritto di resistenza dei ribelli.

La rivolta olandese costituisce un importante osservatorio anche per studiare il tema della «diplomazia ribelle», inviata per ottenere sostegno – finanziario, logistico e militare – contro l'oppressore. Tale forma in qualche modo atipica di diplomazia, al centro del saggio di Fabrice Micallef, apre la strada alla considerazione delle ripercussioni delle rivolte nel contesto europeo attraverso due diversi canali della diplomazia: uno ufficiale e ben visibile, l'altro destinato a ospitare forme destinate a rimanere occulte, visto il pericolo di una loro risonanza dagli effetti negativi nelle relazioni tra Stati. Dare a soggetti non riconosciuti (o non riconosciuti apertamente) la possibilità di sfruttare le forme e i canali della rappresentanza pub-

¹³ Si veda il recente volume di M. Gellard-F. Micallef (curr.), *Diplomaties rebelles. Huguenots, Malcontents et ligueurs sur la scène internationale*, Rennes 2022.

blica – intrinsecamente legate alla sovranità – poteva costituire un grave attentato all’ordine giuridico e politico, indipendentemente dall’accoglimento o meno delle istanze dei ribelli. Riconoscere gli insorti come titolari di posizioni giuridiche contro il proprio principe poteva inoltre essere ritenuto un atto lesivo della dimensione morale, in quanto violazione ai principi di amicizia e di solidarietà tra sovrani. Ancora una volta emerge con evidenza il divario tra modelli riconosciuti e affermati – questa volta legati alla diplomazia – e la pratica.

A metà Settecento la figura del ribelle è presa in considerazione da Emer de Vattel, sensibile all’esigenza di bilanciare il dovere di obbedienza dei sudditi e il diritto di resistenza, inteso in termini lockiani, in quanto collegato ai diritti naturali dell’uomo. Alberto Carrera indaga sulla rappresentazione delle rivolte interne allo Stato che Vattel offre nel terzo libro del *Droit des gens*, dedicato alla guerra. La distinzione tra sommossa popolare, sedizione e sollevazione, a seconda del livello di ostilità manifestata nei confronti del potere sovrano, era preliminare per il giurista di Neuchâtel alla considerazione del possibile tramutarsi della rivolta in vera e propria guerra civile. Questa presupponeva non la formazione di un «partito» all’interno dello Stato, ma l’esistenza di una vera e propria «spaccatura» in due opposte fazioni e l’applicazione del diritto di guerra allo scontro nel quale esse erano impegnate. Così, mentre Grozio riteneva che il conflitto tra i ribelli e il sovrano non sfociasse in un *bellum publicum* – si trattava semmai di un *bellum mixtum*, poiché accanto alla guerra combattuta dal potere pubblico era in atto un *bellum privatum illicitum* da parte degli insorti – Vattel metteva i ribelli sotto la tutela del diritto delle genti a condizione che essi riuscissero a costituire una forza militare.

L’assassinio come mezzo di lotta prima contro i ribelli e poi contro i nemici internazionali, compresi re e principi, è il tema affrontato da Walter Rech. Il suo saggio riflette sulle cospirazioni messe in atto nel contesto della progressiva affermazione internazionale della Repubblica di Venezia per allontanare dalla scena politica soggetti scomodi, attraverso il ricorso a sicari assoldati per compiere delitti politici. L’indagine sul ricorso alle pratiche di assassinio e ai complotti da parte del Consiglio dei Dieci per rimuovere i nemici interni ed esterni tra XVI e XVIII secolo consente di cogliere la frequenza e le modalità con cui Venezia, anziché affidarsi a strategie politico diplomatiche, ricorresse all’eliminazione fisica di soggetti ritenuti pericolosi. Il linguaggio giuridico adottato dal Consiglio per la pianificazione degli assassinii, così come la serialità degli stessi, dimostra quanto tale pratica fosse presente nella politica veneziana, a sostegno anche dell’espansione territoriale e commerciale della Repubblica.

Una categoria la cui soggettività era – almeno in linea di principio – radicalmente negata era quella dei pirati, al punto che tale qualifica veniva talvolta artificiosamente utilizzata per estromettere dall’ambito del *jus gentium* attori più correttamente definibili come corsari. È quanto viene messo in evidenza da Stefano Cattelan, il quale prende in esame la costruzione dello spazio oceanico europeo tra XVI e XVII secolo, soffermandosi in particolare sulle implicazioni giuridico-politiche della Bolla *inter caetera* di Alessandro VI e del trattato di Tordesillas del 1494, con il quale si delimitarono gli spazi con la *raya* tracciata per dividere l’Oceano Atlantico da Nord a Sud. La difesa, da parte di Spagna e Portogallo, del principio del *mare clausum* in assenza di un’intesa con le altre potenze europee aprì la strada ad ostilità rese sistematiche attraverso il ricorso all’azione di protagonisti di scorrerie e spoliazioni. È in questo quadro che l’adozione di un *nomen* – quello di pirata o di corsaro – poteva servire a collocare le attività compiute con la guerra di corsa all’interno o all’esterno del diritto delle genti. Fare leva sull’assenza di soggettività *juris gentium* di chi attraversava i mari per saccheggiare e depredare, così infrangendo le norme marittime invocate dalle potenze iberiche, aveva l’effetto eclatante di dimostrare che non vi potevano essere il pieno possesso e il pieno controllo degli oceani. Divenuti uno spazio conteso tra le principali potenze marittime, questi sarebbero stati collocati al centro delle discussioni sulla libertà dei mari, cui diede un primo importante contributo Ugo Grozio.

Nel momento in cui cercava di imporre il proprio controllo sugli oceani, la corona spagnola si trovava ad affrontare la questione del riconoscimento degli *indios* nei territori appena conquistati. Muovendosi tra diritto e teologia, Aldo Andrea Cassi evidenzia l’articolato rapporto concettuale tra umanità e dis-umanità e si concentra sul problema del «dubbio» europeo in merito alla natura ontologica e giuridica degli *indios*, un problema dalle notevoli ripercussioni anche sul diritto delle genti. Le stesse indagini storico-geografiche condotte nel XVI e XVII fornirono il materiale per discussioni sull’umanità e sulla razionalità degli *indios* fondate su parametri eurocentrici: di fatto esse furono utilizzate per giustificare la riduzione in schiavitù dei popoli nativi delle Indie, rafforzando l’idea della loro inferiorità ed offrendo una giustificazione teorica alla loro privazione di diritti. Seppure in modo diverso e con diverse sfumature, numerosi teologi-giuristi spagnoli finirono per negare l’umanità degli *indios*, considerandoli alla stregua di animali.

Come si è visto più sopra, l’uso dell’«etichetta» di pirata e di ribelle poteva rivelarsi strumentale all’interno delle dinamiche politico-

diplomatiche. A tale proposito Frederik Dhondt mostra come tali categorie siano state utilizzate in modo «flessibile» per chiudere il cerchio dei soggetti del diritto delle genti. È quanto avvenuto in occasione dei negoziati che, all'inizio del Settecento, ristabilirono l'ordine europeo dopo la sanguinosa guerra di successione spagnola. Il ribelle sfugge alle logiche e alle regole dello *jus in bello* e il pirata non ha il diritto di condurre la guerra di corsa: la loro assenza di soggettività poté essere plasmata a seconda della possibilità di stringere trattati di amicizia o di celare possibili inimicizie. I trattati di pace di Utrecht, Rastatt e Baden forniscono informazioni importanti sull'applicazione effettiva del principio dell'equilibrio di potenza. Nello stesso tempo, essi riservano spazi ad attori non statali, a seconda della situazione e dell'opportunità politico-diplomatica, rivelando in tal modo quanto i criteri che stabilivano la legittimazione all'azione nel contesto del *jus gentium* potessero essere labili.

Addentrandosi tra Sette e Ottocento, il saggio di Antonio Trampus affronta il tema della cultura dell'esilio, con particolare riguardo alla categoria dei sovrani in esilio volontario o obbligato e alle conseguenze che derivano da tale perdita o negazione di soggettività nella prassi e nella dottrina del *jus gentium*. Nell'intreccio tra diritto e politica che caratterizza il dibattito in materia non mancano le zone d'ombra, che si tratti degli onori della regalità da tributarsi ai sovrani in esilio, del loro diritto di legazione o delle immunità giurisdizionali loro attribuite. È tuttavia possibile ravvisare una distinzione che palesa tutta la sua importanza per comprendere l'eccezionalità di tale *status* in relazione ai problemi della soggettività contestata: quella tra sovrani abdicatari e sovrani esiliati, ossia tra chi rinuncia volontariamente ai diritti inerenti alla sovranità, ed è per questo considerato alla stregua di un cittadino privato, e chi invece – costretto all'esilio – conserva la pretesa della sovranità contro il nuovo sovrano o il nuovo governo dello Stato d'origine. Accanto alle figure degli esuli, poi, meritano di essere contemplati i luoghi dell'esilio, e in particolare i porti franchi (come quelli di Trieste e Marsiglia), luoghi «separati» e giuridicamente «eccezionali».

Dall'esilio del principe all'esilio dell'uomo. A tale proposito viene in considerazione la vicenda personale di Alberico Gentili che, lasciata l'Italia per l'adesione al protestantesimo, giunse in Inghilterra nel 1580. Giovanni Minnucci ricostruisce la vicenda del giurista italiano, *exul* per causa di religione e straniero colpito da sanzioni temporali e canoniche. Per far fronte all'ostilità manifestata nei suoi confronti dai circoli puritani, specie dopo la sua nomina a *regius professor of civil law* da parte di Elisabetta

I (8 giugno 1587), Gentili si avvale di due argomenti concorrenti. Da un lato, infatti, egli invocò il diritto di asilo, fondandolo sui principi dell'ospitalità e in definitiva sul diritto naturale. Dall'altro, egli fece valere una permanenza ultradecennale sul suolo inglese, ricorrendo alla dottrina di diritto comune (e in particolare al pensiero di Bartolo, Martino Garati, Alessandro Tartagni e Andrea Alciato) per dimostrare come questa gli garantisse lo *status* di *civis anglus*, condizione il cui riconoscimento gli era del resto dovuto anche in quanto professore universitario. Gentili lottò contro le contestazioni alla propria soggettività, sfruttando contestualmente le potenzialità degli *status* di straniero e di cittadino inglese. La sua vicenda lascia emergere la porosità delle condizioni di esule, straniero e cittadino. D'altronde, l'attribuzione di un *nomen* qualifica il soggetto e lo rende riconoscibile.